

**IL COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE**

**ED ARBITRATO**

Composto dai Signori:

Prof. Giuseppe Morbidelli – Presidente

Prof. Piergiovanni Alleva – Arbitro

Prof. Albina Candian – Arbitro

riunito in conferenza personale tra gli arbitri in Roma, in data 22 dicembre 2005 ha pronunciato il seguente

**L O D O**

nel ricorso ex art. 18 bis – ANA 2003 proposto da

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

**CONTRO**

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in

\* \* \*

**FATTO**

1.1) Con contratto in data 14.5.1997 la Società Cattolica di Assicurazione (d'ora in poi Cattolica) conferiva ad

(d'ora in poi ) mandato per la

gestione dell'agenzia denominata \_\_\_\_\_ (codice  
identificativo \_\_\_\_\_). All'epoca di tale conferimento \_\_\_\_\_ aveva  
due soci: il Signor \_\_\_\_\_, socio accomandatario con quota  
del 50% del capitale sociale e la Signora \_\_\_\_\_,  
socio accomandante con quota pari al restante 50%.  
Successivamente, nel maggio 2000, la sig.ra \_\_\_\_\_ cedette il  
49% delle proprie quote alla Sig.ra \_\_\_\_\_ (già  
dipendente dell'Agenzia) e il restante 1% e al Sig. \_\_\_\_\_, la  
cui quota di talchè divenne così del 51%.

\* \* \*


1.2) Nell'aprile 2004 Cattolica contestò ad \_\_\_\_\_ che il Sig.  
\_\_\_\_\_, collaboratore dell'Agenzia, utilizzava  
biglietti da visita recanti congiuntamente marchi delle compagnie  
Cattolica, SAI e Liguria.

Cattolica, quindi, con lettera in data 7.4.2004 diffidò \_\_\_\_\_ dal  
proseguire in tale utilizzo e la intimò di provvedere al ritiro di tutti  
i suddetti biglietti.

A fronte di tale lettera il sig. \_\_\_\_\_ rassicurò Cattolica riferendo di  
aver diffidato il sig. \_\_\_\_\_ dal proseguire nell'utilizzo dei  
biglietti come sopra e nelle collaborazioni con le Compagnie SAI  
e Liguria.

\* \* \*

1.3) In data 20 dicembre 2004 l'Ispettore \_\_\_\_\_ si recò  
presso l'Agenzia e nel corso di tale visita chiese al Sig. \_\_\_\_\_ di  
verificare alcune polizze RC-auto curate dal Sig. \_\_\_\_\_.

Handwritten signature and initials in the right margin.

L'Ispettore analizzò a "campione" alcuni contratti nei quali – a suo giudizio – erano da evidenziare plurime irregolarità.

\* \* \*

1.4) Cattolica, preso atto di quanto sopra, con lettera in data 21.12.2004, intimò al Sig. di interrompere ogni rapporto di collaborazione con il sig. e, quindi, con lettera in data 22.12.2004 contestò al Sig. la irregolarità di cui sopra.


\* \* \*

1.5) Fece seguito la lettera in data 23.12.2004 con cui contestò formalmente al sig. le irregolarità riscontrate da Cattolica e comunicò al medesimo il recesso dal contratto di collaborazione con effetto immediato.

\* \* \*

1.6) Dal 23.12.2004 al 10.1.2005 si svolse presso l'Agenzia un'ispezione amministrativa. L'esito di tale verifica evidenziò plurime irregolarità nella gestione delle polizze RC-AUTO Auto da parte dell'Agenzia.

Più esattamente nel verbale redatto dagli Ispettori al termine di tale visita si segnalavano le seguenti irregolarità: a) assunzione ed emissione di contratti Rc-auto con sostituzioni e variazioni di nuclei e mezzi, al fine di riciclare classi di merito a favore di soggetti non aventi diritto alla classe di merito assegnata; b) assunzione ed emissione di contratti RC-auto con successive sostituzioni di mezzi nell'arco di pochi giorni; c) assunzione ed emissione di contratti RC-auto con continuo interscambio in



polizza tra due vetture che si alternano la copertura; d) assunzione ed emissione di contratti RC-auto in modalità di doppia copertura al fine di assicurare due veicoli utilizzando un'unica attestazione dello stato di rischio; e) assunzione ed emissione di contratti RC-auto utilizzando attestazioni di rischio false.

\* \* \*

1.7) A fronte di questi rilievi, con lettera in data 21.1.2005 ricevuta da            il 24.1.2005, Cattolica comunicò al Sig.            il recesso per giusta causa del rapporto di agenzia.

\* \* \*

### **IL RICORSO E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

2.1) Avverso il provvedimento di recesso per giusta causa di cui al punto 1.7, in data 11.2.2005 il Sig.           , nella sua qualità di legale rappresentante di           , rappresentato e difeso dall'Avv.           , ha proposto ricorso ex art. 18 bis ANA 2003 avanti a questo Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato chiedendo che *“il Collegio, ritenuta l'infondatezza della giusta causa invocata dall'Impresa assicuratrice, dichiarare tenuta e condannare la Società Cattolica di assicurazione Soc. Coop. a r.l., in personale del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla            le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 13, nonché la somma aggiuntiva prevista dall'art. 18 bis, Il comma, dell'A.N.A. del 2003, nella*



*misura che sarà quantificata nel corso del procedimento anche a mezzo di espletanda consulenza tecnica”.*

Nel ricorso sostiene che nei fatti di cui alla revoca non era ravvisabile una giusta causa di recesso in quanto, quand'anche le irregolarità fossero state provate, comunque le stesse non potevano essere imputate al Sig. e quindi ad , in quanto il medesimo non era nella possibilità di accorgersi di (presunti) “raggiri” posti in essere dal Sig. nella predisposizione dei contratti RC-auto.

\*\*\*\*\*

2.2) Il Collegio Unico di Conciliazione e di Arbitrato ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 26.4.2005.

In vista della stessa Cattolica, rappresentata dagli Avv.ti

, si è costituita in giudizio depositando una prima memoria datata 5.4.2005 con allegati documenti.

Con tale memoria Cattolica ha contestato quanto dedotto da nel ricorso introduttivo dell'Arbitrato, sottolineando in particolare che le irregolarità riscontrate ed oggetto del provvedimento di revoca attenevano ad atti (contratti RC-auto) il cui compito era di esclusiva competenza del delegato all'esercizio dell'attività assicuratrice di , e cioè del Sig. medesimo, per cui le stesse erano a lui imputabili, quantomeno in ragione dell'omessa verifica dei presupposti per la loro emissione.



Cattolica ha quindi formulato le seguenti conclusioni:  
*"confermarsi la piena legittimità del recesso per giusta causa comunicato da SCA al ricorrente e respingersi integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti di SCA. Condannarsi il ricorrente al pagamento di tutte le spese del presente procedimento ai sensi dell'art. 18 bis IV comma ANA".*


In via istruttoria ha chiesto l'ammissione di *"prova per testi ed intereppello sulle circostanze di cui ai punti da 5 a 11, da 13 a 18, da 22 a 26, da 28 a 22, 40, 43, 54, 55, 58 da 73 a 82 e 89 della narrativa del presente atto, indicando come testi i Sigg. .*

*e la Sig.ra*

*" e quindi l'ammissione "di CTU diretta ad accertare, verificare e descrivere le irregolarità assuntive delle polizze RC-auto contestate nel verbale di ispezione amministrativa 24.12.2004-10.1.2005, autorizzando il CTU a richiedere ed acquisire presso le parti o anche terzi ogni informazione e documentazione ritenuta eventualmente necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico".*

\*\*\*\*\*

2.3) Sempre in vista dell'udienza del 26.4.2005 ha depositato memoria in data 4.4.2005 con la quale ha chiesto l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Cattolica nonché prova per testi su 21 capitoli nei quali si riassumono i fatti esposti nel ricorso introduttivo



dell'Arbitrato. Con tale memoria ha quindi insistito nella non imputabilità al Sig. dei fatti di cui all'atto di recesso per giusta causa. In subordine ha eccepito la non immediatezza della contestazione, in quanto Cattolica ha sempre ricevuto copia dei contratti di cui si contesta la irregolarità all'indomani della loro sottoscrizione senza eccepire alcunché al riguardo.

\* \* \*

2.4) All'udienza del 26 aprile 2005 il Collegio, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione di cui al punto 4 dell'Allegato B ANA 2003, ha interrogato le parti e, quindi si è riservato di decidere in merito alle istanze istruttorie. Con la sottoscrizione di tale verbale le parti, presenti personalmente all'udienza, hanno altresì prorogato di 90 giorni il termine per il deposito del lodo.

\* \* \*

2.5) Con ordinanza in data 6.6.2005 il Collegio ha ammesso la CTU richiesta da Cattolica, nominando CTU il Dott.

e fissando l'udienza del 20.7.2005 per il conferimento dell'incarico. Il Collegio si è riservato di decidere in merito all'assunzione delle prove testimoniali.

\* \* \*

2.6) All'udienza del 20.7.2005 il Dott. ha dichiarato di accettare l'incarico di cui all'ordinanza del Collegio in data 6.6.2005. Il Collegio ha assegnato al CTU il quesito di cui alla memoria di Cattolica del 5.5.2005, ha accordato al medesimo


termine fino al 10.10.2005 per il deposito della perizia e ha fissato per la discussione orale del ricorso l'udienza del 3.11.2005 assegnando alle parti termine fino al 20.10.2005 per il deposito di memorie conclusive. Le parti hanno nominato i propri CTP e il CTU si è riservato di fissare la data di inizio delle operazioni peritali.

All'udienza del 20.7.2005 il difensore di \_\_\_\_\_ ha altresì chiesto al Collegio di chiarire se la sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto) dei termini di cui al Regolamento, disposta dalle parti sottoscrittrici del medesimo con atto in data 9.6.2005 fosse o meno applicabile al presente arbitrato e, al riguardo, il Collegio ha chiarito che la sospensione feriale è immediatamente applicabile in quanto *«da un lato le parti contraenti lo hanno indicato come previsione meramente ricognitiva della vigente disciplina di cui costituisce comunque interpretazione autentica attesa l'identità di fonte»*; precisando che *«si tratta del resto, ove fosse disposizione innovativa, di norma processuale e come tale di immediata applicazione»*.

\* \* \*

2.7) Le operazioni peritali sono iniziate in data 2.9.2005 e il CTU ha depositato la propria perizia in data 8.10.2005.

Con tale perizia il CTU dopo aver espletato attente e accurate verifiche ed aver acquisito i certificati anagrafici nonché i certificati di stato di famiglia relativi agli intestatari di polizze RC-auto oggetto di indagine, e dopo aver acquisito i certificati



cronologici presso il PRA dei veicoli oggetto di tali polizze ha evidenziato come le contestazioni indicate nel verbale di ispezione del 24.12.2004 e 10.1.2005 fossero corrispondenti alla situazione fattuale.

Il CTU, nelle sue considerazioni finali, ha infatti precisato che nel corso della verifica delle polizze RC-auto contestate nel verbale di ispezione amministrativa 24.12.2004 10.1.2005 ha accertato, fra l'altro, quanto segue: "1) *emissione di polizze in sostituzione senza atto di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato; 2) inserimento in polizza di un nucleo familiare con persone estranee allo stesso; 3) inserimento in nuclei familiari di persone defunte; 4) trasferimento di copertura e riprese in copertura delle stesse vetture, alternandole anche con veicoli terzi estranei al nucleo familiare*" (pag. 42 CTU).

\* \* \*

2.8) Nel frattempo, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma in data 13.9.2005, ha proposto istanza di ricusazione del Presidente del Collegio e ha chiesto la designazione di altro arbitro.

\* \* \*

2.9) Il 3.11.2005, data già fissate per la discussione orale ed in vista della quale le parti hanno depositato memorie conclusionali, il Collegio ha presto atto che, in ragione del deposito dell'istanza di ricusazione di cui al punto 2.8, il procedimento arbitrale era

sospeso ex art. 52, comma 3, c.p.c. a far data dal 13.9.2005 e fino alla decisione del Presidente del Tribunale.

Il Collegio si è riservato di adottare ogni determinazione in punto di eventuale prosieguo dell'arbitrato una volta conosciuta detta decisione.

\* \* \*


2.10) Con decisione in data 9.11.2005, comunicata al Prof. Morbidelli in data 22.11.2005, il Presidente del Tribunale di Roma ha dichiarato il ricorso per ricusazione improponibile in quanto l'art. 815 c.p.c. non trova applicazione agli arbitrati irrituali (quale è il presente) e comunque inammissibile in quanto proposto oltre il termine indicato al comma 2 di tale articolo.

A fronte di tale decisione il Collegio ha fissato, per la discussione orale, l'udienza del 16.12.2005 non ritenendo opportuno assegnare un nuovo termine per lo scambio di memorie conclusive già depositate dalle parti in data 10.10.2005.

\* \* \*

2.11) \_\_\_\_\_, nella sua memoria conclusiva, ha nominato quale proprio difensore, in sostituzione dell'Avv. \_\_\_\_\_, l'Avv. \_\_\_\_\_ e ha eccepito l'intervenuta decadenza del Collegio in ragione del decorso del termine per il deposito del lodo.

\_\_\_\_\_ ha eccepito altresì la nullità della CTU in quanto depositata dopo la scadenza del termine per il deposito del lodo e in quanto volta a risolvere questioni giuridiche di esclusiva



competenza degli arbitri; ha quindi contestato la conclusioni raggiunte dal CTU e ha insistito sulla inesistenza di una giusta causa di recesso e comunque sulla non tempestività della contestazione da parte di Cattolica.

\* \* \*

2.12) Cattolica, nella sua memoria conclusiva, ha ribadito le conclusioni già formulate e ha sottolineato la correttezza delle conclusioni cui giunge il CTU in merito alla evidente irregolarità delle polizze RC-auto oggetto di contestazione.

\* \* \*

2.13) L'udienza di discussione fissata per il giorno 16.12.2005 non ha avuto luogo in ragione di un improvviso impedimento del Prof. Alleva. In tale data le parti hanno dichiarato di rinunciare alla discussione orale riservandosi, in luogo della stessa, di far pervenire note scritte. ha altresì prodotto copia della deliberazione del Collegio di garanzia per la disciplina degli atti e del ruolo dell'ISVAP n. 847 del 5.12.2005 con il quale è stata disposta l'applicazione nei confronti del sig. della sanzione disciplinare del richiamo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) della L. 7 febbraio 1979, n. 48. Cattolica ha prodotto in giudizio la memoria dalla stessa predisposta nel procedimento di ricusazione avanti al Tribunale di Roma.

\* \* \*

2.14) In data 21.12.2005 ha depositato le proprie deduzioni conclusive con le quali, da un lato, ha insistito nelle

eccezioni di rito già avanzate e ha eccepito altresì l'irritualità della sospensione del procedimento ex art. 52 c.p.c. di cui all'atto del Collegio in data 3.11.2005; da un altro ha ammesso la irregolarità delle polizze contestate da Cattolica insistendo tuttavia sulla non imputabilità delle stesse al Sig. ; da un'altro ancora ha ribadito la inammissibilità della CTU disposta dal Collegio in quanto volta a delegare al perito la decisione della controversia.

\* \* \*


2.15) Sempre in data 21.12.2005 Cattolica ha prodotto note di udienza nelle quali ha replicato alle eccezioni in rito sollevate da nella memoria del 10.10.2005 e quindi ha ribadito la responsabilità del Sig. per le irregolarità accertate nelle polizze.

### DIRITTO

3.1) Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno esaminare le eccezioni sollevate da nella memoria conclusiva del 10.10.2005.

Per quanto concerne in primo luogo l'eccezione relativa alla decorrenza del termine per il deposito del lodo, il Collegio si limita ad osservare che le parti, in data 26.4.2005, hanno concordemente disposto di prorogare di 90 giorni tale termine.

Né può ritenersi, come vorrebbe il difensore di , che tale proroga concessa dalle parti deve essere "ridotta" a soli 40 giorni in ragione di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Arbitrale




che, sempre secondo il difensore di \_\_\_\_\_, vieterebbe alle stesse parti di disporre proroghe di durata superiore a tale periodo.

La tesi non può essere condivisa. Invero, l'art. 5 del Regolamento, secondo cui il lodo deve essere pronunciato *“entro novanta giorni dalla udienza di prima comparizione salvo proroga per un periodo di non oltre quaranta giorni, che potrà essere concessa su accordo delle parti o disposta per una sola volta dal Collegio Unico di Conciliazione ed arbitrato per l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa”* è da interpretare nel senso che, in caso di espletamento dell'attività istruttoria il termine per il deposito del lodo può essere prorogato per un tempo non superiore a 40 e che, detta proroga può essere concessa dalle parti ovvero disposta d'ufficio dal Collegio.

Ma tale disposizione non può certo rappresentare una limitazione alla facoltà attribuita alle parti dall'art. 820, comma 4, c.p.c. e comunque dai principi negoziali di prorogare consensualmente detto termine ogni volta che ciò sia delle stesse ritenuto necessario o anche solo opportuno.

Non si vede pertanto come a fronte di una chiara ed incondizionata proroga di 90 giorni del termine per deposito del lodo, concessa concordemente dai legali rappresentanti di Cattolica e di \_\_\_\_\_, il difensore di quest'ultima, peraltro privo di procura speciale che lo autorizzi a disporre del termine di cui si discute ed in assenza di una dichiarazione del suo assistito volta



ad "inficiare" la proroga concessa, possa discutere della operatività della stessa.

Non solo. Come già precisato nel verbale d'udienza del 20.7.2005 i termini del presente arbitrato sono rimasti sospesi dal 1 al 31 agosto 2005, stante quanto precisato nelle intese sottoscritte da ANIA SNA e UNAPASS in data 9.6.005. Infatti con tale atto si chiarisce che *"tutti i termini previsti dal suddetto Regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ciascun anno"*.

Né, può dubitarsi della applicabilità di tale previsione al presente arbitrato, in quanto, come già precisato da questo Collegio nel verbale d'udienza del 20.7.005 trattasi di previsione meramente ricognitiva della disciplina di cui al Regolamento e, comunque, di norma processuale per sua natura di immediata applicazione.

Privo di rilievo sono peraltro le eccezioni sollevate da secondo cui si tratterebbe di previsione valida solo per il futuro e comunque non processuale essendo l'arbitrato *de quo* di natura irrituale.

Al riguardo il Collegio si limita a rilevare che la determinazione qui in esame è stata assunta in data 9.6.2005 e, quindi, non si vede come possa discutersi di una sua applicazione «retroattiva» per quanto concerne la sospensione per il periodo di sospensione del 1-31.8.2005 (successivo alla disposizione medesima).

Ove poi volesse ritenere – come sembrerebbe ricavarsi dai suoi scritti difensivi – che si tratta comunque di applicazione retroattiva in quanto il presente arbitrato, proprio in ragione della

sua natura irrituale, deve essere regolato dalle norme «codificate» nel Regolamento al momento del deposito del ricorso, è comunque indubbio che la norma in materia di sospensione feriale trova applicazione in quanto, come già precisato, dal testo dell'intesa del 9.6.2005 si ricava che le parti sottoscrittrici del medesimo hanno inteso "chiarire" quanto - implicitamente - già presente nel testo originario del Regolamento. Inoltre non si vede come la affermata natura irrituale del presente arbitrato possa "impedire" l'immediata applicazione di una norma con la quale i soggetti deputati a regolamentare il medesimo hanno esercitato le loro prerogative.

Aggiungasi poi che, a fronte della proposizione del ricorso con istanza di ricusazione da parte di \_\_\_\_\_, il decorso del termine per il deposito del lodo è stato sospeso dal 13.9.2005 fino al 22.11.2005, e quindi per complessivi 70 giorni. Del tutto infondata oltre che intrinsecamente contraddittoria è infatti la pretesa irritualità di tale sospensione sollevata da \_\_\_\_\_ nella memoria del 21.12.2005 in quanto è oltremodo evidente che il deposito del ricorso per ricusazione di un arbitro sospende, come disposto dall'art. 52 c.p.c., il procedimento in quanto non si vede come l'arbitro, la cui idoneità a decidere è messa in discussione da una parte, possa, prima della decisione della questione, proseguire nello svolgimento della propria funzione.

Alla luce di quanto sopra esposto è pertanto evidente l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del Collegio in quanto



il termine per il deposito del lodo- iniziato a decorrere, secondo quanto stabilito dal punto 5 dell'allegato B al Regolamento, il 26.4.2005 (data della prima udienza) non è scaduto il 3.9.2005 ma, in ragione delle proroghe e della sospensione di cui sopra, va a scadere il 31.1.2006.

\*\*\*\*\*

3.2) Del pari infondato è l'eccezione sollevata da \_\_\_\_\_ in merito alla nullità della CTU.

In primo luogo, per quanto concerne il presunto deposito della stessa successivamente alla scadenza del termine per il deposito del lodo, si rinvia a quanto esposto al punto 3.1.

Con riguardo invece alla pretesa assenza in capo al Collegio del potere di disporre una consulenza tecnica, ci si limita ad osservare che ciò è espressamente previsto al punto 5 del Regolamento che disciplina la ripartizione delle relative spese. Si precisa altresì che nella specie il Collegio non ha affatto demandato al CTU la soluzione di questione giuridiche di sua esclusiva competenza, ma si è limitato ad affidare al medesimo il compito di svolgere verifiche di natura tecnica (che comportavano l'acquisizione e l'esame di certificati anagrafici di stato di famiglia e certificati del PRA) al fine di valutare la fondatezza delle contestazioni di cui al recesso per giusta causa. E. come precisato dalla costante giurisprudenza, è indubbio che la consulenza oltre a svolgere la funzione di fornire al giudice la "valutazione" relativa ai fatti già acquisiti nel processo (nel qual caso il CTU ha funzione

“deducente”) è anche strumento di “accertamento” di talune situazioni di fatto; e in questo caso il CTU ha funzione “percepiente” (Cass. 22.6.2005, n. 13401; 1.4.2004, n. 6396). E nella specie è evidente che, al fine di decidere, era necessario acquisire elementi di natura meramente fattuale (trattasi dei certificati sopra ricordati) e di una loro ricostruzione organica onde fornire al Collegio dati rilevanti al fine di apprezzare la fondatezza delle contestazioni poste a base del recesso per giusta causa.

\*\*\*\*\*

3.3) Passando ad esaminare il merito del ricorso il Collegio ritiene che sia infondato e pertanto da respingere.

Il CTU, nella propria perizia, ha infatti evidenziato che – come peraltro ammesso anche dalla difesa di \_\_\_\_\_ e riscontrato dal Collegio di garanzia di ISVAP nel documento prodotto in giudizio dalla stessa \_\_\_\_\_ - le irregolarità segnalate con riguardo alle polizze RC-auto nel verbale di ispezione amministrativa a fronte del quale è stato disposto il recesso per giusta causa, sono reali e sistematiche.

Il CTU ha infatti accertato che in oltre il 60% delle polizze esaminate i nuclei familiari indicati erano fittizi (nel senso che non coincidevano con quanto risultante nei relativi certificati di stato di famiglia, e talvolta erano anzi indicate persone decedute) e che in ragione di tali fittizie rappresentazioni, erano state attribuite ai contraenti classi di merito migliori di quelle altrimenti spettanti.

Non solo. Il CTU ha altresì accertato la fondatezza (in oltre il 90% dei casi) di quanto contestato nel verbale ispettivo e richiamato nel recesso per giusta causa in merito al fatto che polizze RC-auto contenevano dati non veri in merito a trasferimenti di proprietà di autovetture e ha altresì accertato tali "fittizi" trasferimenti di proprietà erano strumentali all'attribuzione ai contraenti di classi di merito migliori.

Quanto sopra comprova la fondatezza delle contestazioni sollevate da Cattolica nel provvedimento di recesso per giusta in merito alle irregolarità assuntive poste in essere da (irregolarità – si ripete – peraltro ammesse dalla stessa difesa del ricorrente), in quanto secondo quanto stabilito nelle condizioni generali di assicurazione per le polizze RC-auto il «nucleo familiare» è il «nucleo dedotto nello stato di famiglia». E, sempre secondo le norme generali in materia di assicurazione, una polizza può essere trasferita su una nuova autovettura solo in caso di vendita, demolizione o esportazione della precedente.

Di contro il CTU ha accertato che ha ripetutamente stipulato polizze sul falso presupposto che si fosse in presenza di un «nucleo familiare» e sul falso presupposto che vi fosse stato un trasferimento di proprietà di veicoli.

Né può sostenersi che gli «errori» di cui sopra in punto di rappresentazione della realtà non sono da imputare ad ma piuttosto unicamente al suo collaboratore , in quanto – come peraltro sottolineato nella delibera del Collegio di disciplina



di ISVAP prodotta giudizio da \_\_\_\_\_ nella quale si sottolinea una responsabilità del \_\_\_\_\_ per *culpa in vigilando* - rientra fra i compiti dell'agente che emette e sottoscrive una polizza (della quale egli è responsabile) accertarsi della correttezza dei dati indicati nella medesima.

Il fatto poi che in molte polizze (pari a circa il 25% di quelle esaminate dal CTU) fra i componenti del nucleo familiare fosse inserito lo stesso \_\_\_\_\_ o piuttosto suoi familiari, doveva indurre l'agente a svolgere più accurate verifiche circa la composizione dei nuclei familiari rappresentati nelle polizze "curate" dal medesimo che avrebbero agevolmente permesso di rilevare le inesattezze poi riscontrate da Cattolica.

Inoltre l'esame - doveroso - da parte dell'agente dei certificati di proprietà delle autovetture oggetto delle polizze avrebbe agevolmente evidenziato la non correttezza dei trasferimenti di proprietà dichiarati nelle stesse.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio ritiene che nella specie sussista la giusta causa di recesso invocata da Cattolica.

Infatti secondo la consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvede ragioni per discostarsi, la nozione di giusta causa applicabile al rapporto di agenzia è analoga a quella applicabile al rapporto di lavoro subordinato, ancorché l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di un evento costituente una giusta causa impeditiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto debba essere compiuto sulla base



della diversa natura dell'assetto di interessi sotteso al rapporto di agenzia, ciò, se non altro, a motivo del fatto che l'obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro subordinato è configurabile come obbligazione di «mezzi», mentre quella dell'agente è configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due casi, l'inadempimento del lavoratore è diversamente apprezzabile (Cfr. *ex multis*, Cass., sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15661; Cass., sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7986; Cass., sez. lav., 28 marzo 2000, n. 3738; Cass., sez. lav., 16 marzo 2000, n. 3084; Cass., sez. lav., 20 aprile 1999, n. 3898).


La giurisprudenza ha quindi sottolineato la rilevanza dell'elemento fiduciario e ha ravvisato una giusta causa di recesso nei casi in cui il comportamento imputabile all'agente sia tale da violare doveri fondamentali del rapporto di Agenzia (Cass., Sez. Lav. 12.6.2000, n. 7986), talchè sia posto in grave crisi detto elemento fiduciario (Cass., Sez. Lav., 15.11.1997 n. 11370) e sia preclusa la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto (così Cass., Sez. Lav., 16.3.2000, n. 3084; Cass., Sez. Lav., 2.5.2000, n. 5467; Cass., Sez. Lav., 1.2.1994, n. 845; Cass. Sez. Lav., 5.11.1997, n. 10852).

Alla luce dei principi sopra esposti è evidente che, anche ove si ritenesse che le polizze "irregolari" siano riferibili alle esclusive iniziative del Sig. \_\_\_\_\_, l'omissione, da parte del Sig. \_\_\_\_\_, delle verifiche sopra indicate al fine di controllare la correttezza dei dati indicati nelle stesse, rappresenta senza dubbio una




negligenza dell'agente tale da far venir meno l'elemento fiduciario che deve intercorrere con la Compagnia ed è circostanza da precludere la prosecuzione anche temporanea del rapporto. E infatti indubbio che rientra fra i doveri fondamentali dell'agente, prima di emettere e sottoscrivere una polizza, verificare la correttezza dei dati ivi contenuti; tanto più a fronte dei frequenti trasferimenti delle polizze e della "ripetuta" presenza del nome dello (e di suoi familiari) fra gli intestatari delle stesse.

Nè rileva ai fini di escludere la legittimità del recesso per giusta causa che il Collegio di garanzia di ISVAP, nella determinare in data 5.12.2005, abbia ritenuto che la condotta tenuta dal sia da inquadrare fra le "lievi trasgressioni" di cui all'art. 18 l. 48/79. Trattasi infatti di valutazione compiuta ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui alla richiamata normativa per le quali il criterio di valutazione della "gravità" del comportamento non coincide con quello da applicare al fine di valutare la sussistenza o meno della giusta causa di recesso. Peraltro nella delibera del Collegio di garanzia di ISVAP si dà atto che "le irregolarità contestate al Sig. con lettera di apertura del presente procedimento disciplinare possono considerarsi provate per quanto risulta dal verbale di ispezione amministrativa, anche da lui sottoscritto, dal quale emergono una evidente sua responsabilità per non aver esercitato una accurata e continua sorveglianza sull'operato del suo collaboratore"; con la precisazione che "non è accettabile, neppure per attenuare la



sua responsabilità sul piano disciplinare, la giustificazione addotta dal Sig. il quale, essendo occupato prevalentemente in attività esterne all'agenzia per lo sviluppo produttivo, aveva lasciato che la sorveglianza sull'operato dei collaboratori fosse esercitata dal personale di agenzia, il quale, a quanto da lui dichiarato, non vi aveva provveduto, è infatti compito dell'agente garantire personalmente la corretta gestione di tutta l'attività agenziale, in modo particolare per quanto riguarda il ramo auto, avuto riguardo alla obbligatorietà dell'assicurazione di responsabilità civile ed all'interesse pubblico che essa rivesta". Il Collegio di garanzia di ISVAP conclude pertanto nel senso che "la condotta dell'incolpato, come sopra accertata, appare sanzionabile sotto li profilo disciplinare, in quanto l'agente di assicurazione è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge ed aziendali e deve esercitare una accurata sorveglianza sull'operato di tutta la rete di collaboratori".

E quanto sopra esposto se, ai fini disciplinari, può dar luogo - secondo la valutazione del Collegio di garanzia di ISVAP che comunque non può vincolare il giudizio di questo Collegio - ad una "lieve trasgressione" dei doveri dell'agente è senza dubbio tale da far venir meno - alla luce dei principi sopra esposti - la "fiducia" della Compagnia e quindi da legittimare l'adozione di un provvedimento di recesso per giusta causa. Anzi, le irregolarità accertate dal Collegio di garanzia di ISVAP sono da ritenersi provate anche per accettazione da parte di \_\_\_\_\_, che ha ritenuto



di depositare la decisione di detto Collegio in tal maniera recependo i fatti ivi contemplati.

\*\*\*\*\*

3.4) Né è fondata l'eccezione di                      circa la presunta non tempestività della contestazione.

Infatti è evidente che la trasmissione dei contratti a Cattolica all'indomani della loro sottoscrizione non era necessariamente idonea a far percepire (ad una Compagnia che, proprio sul presupposto dell'esistenza del rapporto fiduciario che deve intercorrere con l'agente, confidava sul fatto che gli stessi fossero adeguatamente verificati e correttamente compilati dal medesimo) le irregolarità emerse solo a seguito dell'ispezione amministrativa dell'agenzia. E il provvedimento di recesso (adottato in data 21.1.2005) è senza dubbio «immediato» rispetto alla conclusione dell'ispezione (avvenuta in data 10.1.2005).

Aggiungasi che, secondo la costante giurisprudenza *“la necessaria immediatezza del recesso rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione di tali fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in una unica condotta (ed implichi, pertanto, una valutazione globale ed unitaria) ovvero quando la complessità della struttura organizzativa imprenditoriale del datore di lavoro possa far ritardare l'accertamento dei fatti stessi”* (così Cass.,

Sez. lav. 13.4.2000, n. 4790). Ed ancora *"il requisito della immediatezza, che condiziona la validità e la tempestività del recesso per giusta causa (nella specie, da un rapporto di agenzia), deve essere inteso in senso relativo, e può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il recesso medesimo sia determinato dalla violazione dei doveri fondamentali dell'agente, realizzata mediante un comportamento omissivo protrattosi per un notevole per un periodo di tempo"* (Cass. civ., sez. lav. 12 ottobre 1993, n. 10088).

E' pertanto evidente che anche ove si volesse sostenere che la mera trasmissione della singola polizza a Cattolica doveva far percepire alla stessa la sua "irregolarità", ciò non di meno deve concludersi nel senso della tempestività della contestazione che deve essere valutata con riferimento al momento in cui vi è stata una valutazione globale del comportamento tenuto dall'agente ed è stata accertata la sistematica e ripetitiva violazione delle norme in punto di assunzione di rischi.

E tale valutazione è avvenuta a seguito dell'ispezione conclusasi in data 10.10.2005, rispetto alla quale -come già precisato- è evidente la immediatezza della contestazione della giusta causa di recesso.

#### **P.Q.M.**


Il Collegio ritiene sussistente la giusta causa di cui al provvedimento di recesso in data 21.1.2005 e pertanto respinge il ricorso proposto da

Il Collegio statuisce che, come stabilito al punto 7 dell'allegato B ANA 2003, le spese legali sono a carico delle parti e che, come stabilito all'art. 18 bis, comma 4, ANA 2003 le spese dell'arbitrato, liquidate con separata ordinanza, sono a carico di quale parte soccombente.

Così deciso dall'unanimità in Roma in data 22 dicembre 2005 dal Collegio riunito in conferenza personale.

Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato B dell'accordo ANIA 2003 si dà atto che il Prof. Piergiovanni Alleva è impossibilitato a sottoscrivere il presente lodo.

- Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli - Presidente

 Roma 23 dicembre 2005

- Prof. Avv. Piergiovanni Alleva - Arbitro

Il lodo 23 dicembre 2005  
- Prof. Albina Candian



- Arbitro